

782.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge S. 4336 (approvato dal Senato) n. 7184	12
Missioni vevoli nella seduta del 3 ottobre 2000	3	(Sezione 1 – Articolo 41 ed emendamenti) .	12
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 – Articolo 47 ed emendamenti) .	13
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 3 – Articolo 63 ed emendamenti) .	13, 14
Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	4	(Sezione 4 – Articolo 64)	14
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 5 – Articolo 66 ed emendamenti) .	14, 15
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	5	(Sezione 6 – Articolo 67)	15
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	6	(Sezione 7 – Articolo 68, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	15, 16
Richieste ministeriali di parere parlamentare	6	(Sezione 8 – Articolo 69 ed emendamenti) .	28
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 9 – Articolo 70)	29
Interpellanze e interrogazioni	7	(Sezione 10 – Articolo 71)	29
(Sezione 1 – Criminalità nella provincia di Reggio Calabria)	7	(Sezione 11 – Articolo 72 ed emendamenti)	30
(Sezione 2 – Criminalità nelle province di Ragusa e Catania)	10	(Sezione 12 – Articolo 73)	30
		(Sezione 13 – Articolo 74, emendamenti e subemendamento)	30, 31
		(Sezione 14 – Articolo 75)	32
		(Sezione 15 – Articolo 76 ed emendamenti)	32
		(Sezione 16 – Articolo 77, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	33, 34

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 17 — Articolo 78 ed emendamento)	35	(Sezione 21 — Articolo 82 ed emendamenti)	37, 38
(Sezione 18 — Articolo 79 ed emendamenti)	35, 36	(Sezione 22 — Articolo 83, emendamento ed articolo aggiuntivo)	39, 40
(Sezione 19 — Articolo 80)	37	(Sezione 23 — Articolo 84, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	40
(Sezione 20 — Articolo 81)	37		

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 3 ottobre 2000.**

Acquarone, Amoruso, Ballaman, Bono, Brancati, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, Crema, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Comite, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Grimaldi, Labate, Ladu, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Melandri, Melograni, Meloni, Micheli, Morgando, Morselli, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rivera, Saia, Schietroma, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Veltri, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa della seduta).

Acquarone, Amoruso, Ballaman, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, Crema, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Comite, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Grimaldi, Labate, Ladu, La Russa, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Meloni, Micheli, Morgando, Morselli, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rivera, Saia, Schietroma, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Veltri, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Amoruso, Angelini, Ballaman, Bono, Bordon, Brancati, Brunetti,

Burani Procaccini, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Crema, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Comite, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, La Russa, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Meloni, Micheli, Morgando, Morselli, Muzio, Nesi, Nocera, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rivera, Saia, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Veltri, Armando Veneto, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 2 ottobre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NAPOLI: « Disposizioni in materia di rappresentanza sindacale nelle istituzioni scolastiche » (7330);

CAMBURSANO: « Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi » (7331);

FRATTINI: « Disposizioni in materia di repressione della condotta antisindacale nel rapporto di pubblico impiego non privatizzato » (7332);

CIMADORO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del furto delle autovetture e del loro riciclaggio » (7333).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

IX Commissione (Trasporti):

S.2970-3175-3821. - Senatori CORTIANA e SARTO; PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; Senatori CONTE ed altri: « Disciplina dei voli in zone di montagna » (*approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (7323) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII, VIII, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

X Commissione (Attività produttive):

S. 4752. - « Disposizioni per lo sviluppo del commercio elettronico e la diffusione della conoscenza informatica » (*approvato dal Senato*) (7324) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, XI e XIV.*

**Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta alla Presidenza in data 28 settembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di un'ordinanza emessa in data 3 agosto 2000 dal ministro dei trasporti e della navigazione, concernente il differimento ad altra data dello sciopero nazionale del personale aeroportuale delle società aeroporti di Roma, aeroporti di Roma Handling, Alitalia Air-

port e SEA, proclamato dalla organizzazione sindacale SULTA-CUB per i giorni 8 e 9 agosto 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 23 settembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa in data 20 giugno 2000, in merito alla relazione del consigliere direttore dell'ufficio controllo atti Ministero della sanità, concernente i risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'istituto superiore di sanità relativa agli anni dal 1994 al 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 27 settembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione, emessa in data 30 maggio 2000, in merito alla relazione concernente la gestione delle concessioni in regime di proroga per l'esercizio finanziario 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 28 settembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza alla risoluzione conclusiva in Commissione PANATTONI

ed altri n. 8/00067, modificata e approvata nella seduta della IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) del 20 luglio 2000, concernente l'integrazione tra bancoposta e sistema bancario.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro per le pari opportunità.

Il ministro per le pari opportunità, con lettera in data 28 settembre 2000 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 comma 2, della legge 22 giugno 1990, n. 164, la relazione sull'attività svolta dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, riferita agli anni dal 1997 al 2000 (doc. XXVII, n. 8).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 29 settembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia relativa al secondo semestre 1999 (doc. LXXIV, n. 9).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 26 settembre 2000, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha

dato comunicazioni dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Cassino (Frosinone), Statte (Taranto), Balvano (Potenza), Praiano (Salerno), Afragola (Napoli), Roccagiovine (Roma), Castelvetere in Val Fortone (Benevento) e di Succivo (Caserta).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 settembre 2000, ha rinviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le comunicazioni relative ai seguenti provvedimenti, che sono state trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VI Commissione (Finanze);

conferimento alla dottoressa Concettina CIMINIELLO dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore dell'ufficio per gli studi di diritto comparato e per le relazioni internazionali del segretariato generale del Ministero delle finanze;

conferma al dottor Orlado DE MUTIIS dell'incarico di direttore della direzione regionale delle entrate per le Marche del Ministero delle finanze;

conferma al dottor Walter DE SANTIS dell'incarico di direttore della direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze;

conferma al dottor Salvatore DI GIUGNO dell'incarico di direttore della direzione regionale delle entrate per la Sicilia del Ministero delle finanze »;

conferimento al dottor Stefano SIMIONE dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore regionale delle entrate per l'Abruzzo;

conferma al dottor Gianfranco CUCIA dell'incarico di direttore dell'ufficio

per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale del segretariato generale del Ministero delle finanze;

conferma al dottor Giovanni IGNIZIO dell'incarico di direttore della direzione centrale per la fiscalità locale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze;

conferma al dottor ingegner Enrico DE LELLIS dell'incarico di direttore dell'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica del segretariato generale del Ministero delle finanze;

conferma al dottor Vittorio SCIPPA-CERCOLA dell'incarico di direttore della direzione centrale dei servizi doganali del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze;

conferma al dottor Villiam ROSSI dell'incarico di direttore della direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze;

conferma al dottor Giorgio PIRANI dell'incarico di direttore della direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna del Ministero delle finanze;

conferma al dottor Giancarlo FORNARI dell'incarico di direttore dell'ufficio per l'informazione del contribuente del segretariato generale del Ministero delle finanze;

conferma al dottor Guido ZACCARDI dell'incarico di direttore della direzione centrale affari generali e personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito del Ministero delle finanze;

conferma al dottor Giuseppe Ugo AMODEO dell'incarico di direttore della direzione centrale per l'analisi merceologica ed il laboratorio chimico del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero della finanza.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 settembre 2000, ha

inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore della direzione I « Analisi economica, finanziaria e privatizzazioni » nell'ambito del dipartimento del tesoro presso il Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al professor Vittorio Umberto GRILLI.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali e alla V Commissione (Bilancio).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 settembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, n. 59, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del commercio.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 novembre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 settembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1, comma 1, allegato 1, n. 6 della legge 8 marzo 1999, n. 50 la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 novembre 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 - Criminalità nella provincia di Reggio Calabria)***A) Interpellanze:**

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

attraverso gli atti ispettivi nn. 4-3314, 4-3469, 4-4209, 4-5040, 4-9636, 4-13127, 4-13693, 4-14021, 4-14775, presentati tra il 18 settembre 1996 e il 13 gennaio 1998, rimasti a tutt'oggi inspiegabilmente privi di risposta, l'interpellante ha denunciato ed ha chiesto provvedimenti urgenti contro la dilagante ripresa della piaga della criminalità organizzata nell'intera provincia di Reggio Calabria;

domenica 15 marzo 1998 sono avvenuti, in provincia di Reggio Calabria, ben quattro omicidi in tre distinti attentati di chiaro stampo mafioso;

lo spaventoso dilagare di omicidi e di atti criminali nell'intero territorio contribuisce a creare vivo allarme tra i cittadini tutti ed i rappresentanti delle istituzioni locali;

appare ormai incontrastato lo strapotere della « ndrangheta », padrona dell'intero territorio, il cui ruolo è diventato determinante nel traffico di sostanze stupefacenti, di armi, di immigrati clandestini, di traffici di rifiuti tossici;

le sole parole, non seguite dai necessari aumenti degli organici delle forze del-

l'ordine e della magistratura, incoraggiano l'acuirsi della sfida da parte della criminalità organizzata;

la « ndrangheta » si sta infiltrando in tutte le potenzialità economiche della provincia e dell'intera regione Calabria —:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere perché sia fatta chiara luce sugli atti denunciati;

se non ritenga opportuno porre in essere adeguati interventi di controllo e di prevenzione.

(2-00985) « Napoli ».

(19 marzo 1998).

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

con atti ispettivi n. 4-03314, n. 4-14021, n. 4-14775, n. 2-00985, n. 4-16917, n. 4-19244, n. 4-19810, n. 2-01402, n. 4-21586, n. 4-21587, n. 4-21636, n. 4-22260, n. 3-03657 e n. 3-03697, l'interpellante ha denunciato le infiltrazioni delle cosche mafiose in tutte le attività economiche che insistono nel porto di Gioia Tauro e nella omonima città; tali atti, dedicati a vicende di notevole gravità, sono ancora tutti inspiegabilmente senza risposta;

dopo la prima « operazione porto », l'operazione « tempo 3 », la cattura di Giuseppe Piromalli, capo della cosca Piromal-

li-Molé di Gioia Tauro, ed alcuni sequestri di beni illeciti tutto sembra essersi fermato nella lotta alla criminalità organizzata;

i sostituti dei capi clan della zona continuano ad esercitare le loro pressioni sulle attività economiche del porto e delle zone circostanti;

la guardia di finanza continua a stroncare vasti traffici internazionali di natura illecita, nei quali non è esente l'ingerenza della criminalità organizzata locale;

nei giorni scorsi è stato effettuato un attentato incendiario contro la *Woodline International* srl, azienda di giovani imprenditori, pronta ad entrare in funzione nella seconda zona industriale di Gioia Tauro;

il vile atto evidenzia come quei pochi imprenditori calabresi che avessero la voglia di investire nell'area del porto di Gioia Tauro devono ancora sottostare alla pressione del potere mafioso che blocca qualsiasi possibilità di sviluppo della zona —:

quali siano i motivi per i quali appare essersi allentata la guardia nei confronti della criminalità organizzata nel porto di Gioia Tauro e nell'intera piana;

quali iniziative intenda porre in essere per garantire la sicurezza a quelle poche imprese « sane » che intendono investire e creare sviluppo in una zona in cui il tasso di disoccupazione ha raggiunto livelli elevatissimi ed estremamente preoccupanti.

(2-01862)

« Napoli ».

(28 giugno 1999).

BOVA, OLIVERIO, OLIVO e GAETANI.
— Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

nell'arco di dodici ore, in provincia di Reggio Calabria, domenica 15 marzo 1998,

sono state uccise in tre distinti attentati di chiaro stampo mafioso 4 persone, due a Casignana e Roccaforte del Greco, e le altre due, padre e figlio, in un agguato a Scilla;

la provincia di Reggio Calabria appare in balia della ferocia mafiosa;

quanto avvenuto domenica turba le coscienze e inquieta i cittadini laboriosi ed onesti;

da tempo la provincia di Reggio Calabria e la sua popolazione sono sottoposte alla tremenda pressione delle cosche mafiose che, attraverso autentiche dimostrazioni di forza e di sfida allo Stato, impongono la loro legge basata sul terrore e su sanguinari messaggi di morte;

i quattro omicidi fanno ripiombare la provincia di Reggio Calabria nel clima dei giorni più bui della « guerra di mafia » che ha insanguinato Reggio Calabria e la sua provincia negli anni passati —:

quali urgenti iniziative intenda assumere per:

a) assicurare alla giustizia gli autori dei quattro omicidi;

b) potenziare gli strumenti per la lotta alla mafia e gli organici delle forze chiamate ad assicurare l'ordine pubblico e la giurisdizione nella provincia di Reggio Calabria;

c) rafforzare i gruppi di *intelligence* e le squadre di coloro che sono impegnati nelle operazioni volte a scovare e catturare i *killer* e i molti latitanti che infestano la provincia;

d) riportare in provincia di Reggio Calabria un clima di serenità nelle popolazioni che assistono sgomento alla *escalation* della violenza mafiosa. (3-02095)

(17 marzo 1998).

ALOI, CONTI, FINO, DELMASTRO DELLE VEDOVE e MARINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

un'imponente operazione congiunta recentemente condotta dalle forze investigative di polizia ha portato a numerosi arresti nel circondario di Gioia Tauro, provincia di Reggio Calabria;

secondo quanto pubblicato dalla stampa le indagini avrebbero consentito di fare emergere precisi contatti tra segmenti deviati della pubblica amministrazione e taluni ambienti industriali con i poteri malavitosi della zona;

sempre secondo gli organi di informazione i predetti contatti erano strumentali a manovre estorsive ed a progetti di inserimento della criminalità nei programmi di imprenditoria pubblica, con riferimento alla realizzazione delle grandi e numerose opere infrastrutturali dell'area portuale di Gioia Tauro —:

quali informazioni possa fornire sui fatti citati in premessa e, conseguentemente, quali misure intenda assumere al fine di impedire l'attuazione dei disegni criminali emergenti dall'apprrezzabile attività investigativa svolta, con ciò assicurando condizioni di legalità, trasparenza e rispetto dell'ordine pubblico in una zona che riveste oggi importanza strategica nella prospettiva di sviluppo socio-economico della provincia di Reggio, della Calabria e di tutto il mezzogiorno d'Italia. (3-03378)

(3 febbraio 1999).

ALOI e NAPOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la Calabria, in particolare la città di Reggio, è, da tempo, scenario di atti di intimidazione da parte della criminalità locale, rivolti contro esponenti politici, operatori economici, giornalisti;

è pacifico che la malavita, soprattutto quella organizzata, impedisce lo sviluppo

di una realtà territoriale, scoraggia la presenza degli imprenditori, mortifica la volontà e le intelligenze più capaci;

dichiarazioni di pubbliche autorità, secondo le quali sarebbe opportuno prendere un caffè in compagnia di « speciali » avventori e portare pazienza, perché tutto vada per un non meglio precisato « giusto verso », destano soltanto sgomento e preoccupazione, specialmente quando seguono, a breve distanza di tempo, trionfistiche previsioni di un abbandono delle armi, da parte della criminalità organizzata, nel volgere di pochi anni —:

se il Ministro interrogato non ritenga di dovere intervenire, al fine di porre un autorevole sbarramento ad intollerabili intimidazioni, ma pure ad affermazioni e proclami, che certo non costituiscono un'ottima prova di sensibilità e responsabilità politica e civica. (3-04378)

(6 ottobre 1999).

FINO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il problema della criminalità in Calabria assume connotazioni particolari rispetto alle grandi aree metropolitane della Repubblica, atteso che essa assedia amministratori di piccoli, medi e grandi comuni e di ogni altra pubblica amministrazione, condizionandone, spesso, le scelte politiche ed amministrative;

tale aspetto è particolarmente grave ed insidioso, perché in tal modo la criminalità opera senza segni appariscenti ma coartando le volontà degli amministratori e, dunque, viziando alla radice gli atti amministrativi;

s'impone una forte specializzazione delle forze di polizia per la valutazione degli atti amministrativi, molto spesso formalmente ineccepibili —:

se non ritenga, in ragione delle particolari manifestazioni della crimina-

lità nell'area calabrese, di dar vita a sezioni di polizia ad altissima specializzazione in campo amministrativo per la valutazione degli atti amministrativi su cui insista sospetto di pressioni da parte di organizzazioni criminali.

(3-04745)

(1° dicembre 1999).

(Sezione 2 – Criminalità nelle province di Ragusa e Catania)

B) Interrogazioni:

CARUANO, RABBITO, CAPPELLA, BORROMETI, LENTO, LUMIA e RIZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il recente macabro ritrovamento di tre giovani di Vittoria (Gaetano Butera, Angelo Di Nicola e Raffaele Di Stefano), uccisi dalla mafia nell'ambito di una guerra tra cosche, risulta essere il segnale di una pericolosa recrudescenza della criminalità nel territorio di Vittoria;

risulta ormai lungo l'elenco delle vittime ed il traffico della droga e il *racket* delle estorsioni sembra aver assunto proporzioni allarmanti nella provincia di Ragusa;

risultano ancora scomparsi, dal 5 luglio 1996, altri due giovani di Vittoria;

più volte, a seguito di episodi di delinquenza organizzata, sono stati richiesti dal sindaco e dal consiglio comunale di Vittoria, dal consiglio provinciale di Ragusa, interventi straordinari per garantire una presenza adeguata dello Stato in questo territorio e poter consentire alla sua popolazione di vivere e operare senza la paura di una criminalità sempre più invadente —:

se non ritenga di prevedere misure a garanzia di una presenza più efficace dello Stato in questo territorio attraverso un potenziamento significativo e straordinario

dell'organico e dei mezzi a disposizione delle forze dell'ordine nella città di Vittoria. (3-05406)

(24 marzo 2000).

CARUANO e BORROMETI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

si registra una forte recrudescenza di furti e di rapine nelle campagne dei territori della provincia di Ragusa e di Catania (in particolare nei comuni di Comiso, Acate, Chiaramonte, Mazzarrone, Licodia, Militello, Scordia, Vizzini, Vittoria, Santa Croce e Caltagirone);

queste operazioni criminali vengono condotte ai danni dei produttori agricoli ad opera di squadre armate e bene attrezzate che operano in pieno giorno, minacciando e intimidendo i produttori agricoli;

del problema sono stati investiti i presidi dei carabinieri di Caltagirone e di Vittoria e i sindaci dei comuni del comprensorio hanno rappresentato alle autorità competenti questo stato di pericolo incombente che si estende progressivamente;

l'organizzazione criminale sembra avere preso in ampi territori il sopravvento, scegliendo il terreno del racket e delle estorsioni;

nonostante l'impegno meritorio delle forze dell'ordine di Vittoria e Caltagirone il fenomeno sembra dilagare sempre più soprattutto nella fase di maturazione dei prodotti agricoli coltivati in questo territorio (uva di qualità, ortaggi, eccetera);

la vastità del territorio non consente un controllo efficace della zona, per cui si sta diffondendo una profonda insicurezza tra gli agricoltori;

questa situazione di sfiducia spinge gli agricoltori a non denunciare gli abusi, le rapine, i furti e le estorsioni che subiscono ogni giorno, per cui i dati ufficiali non corrispondono di fatto alla realtà;

il controllo delle campagne è un problema che riguarda le zone di produzione dell'uva da tavola, le aree vocate alla sericoltura e i comuni agrumetati, quindi coinvolge tutto il sud-est siciliano —:

se non ritenga di intervenire per fermare i suddetti fenomeni di criminalità organizzata che mettono a repentaglio l'economia di questo territorio e la fiducia dei produttori agricoli nelle istituzioni;

se non ritenga utile predisporre una maggiore presenza delle forze dell'ordine nelle campagne di questi territori;

se non ritenga altresì di istituire un nucleo di intervento specializzato, antiestorsioni e antirapine, al fine di sostenere più da vicino l'impegno antimafia delle amministrazioni comunali della Sicilia sud orientale. (3-05407)

(24 marzo 2000).

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4336 — MISURE IN MATERIA
FISCALE (APPROVATO DAL SENATO) (7184)**

(A.C. 7184 — sezione 1)

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 41.

(Norme in materia di mercato dell'oro).

1. All'articolo 10, primo comma, numero 11), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni esenti, e successive modificazioni, dopo le parole: « trasformano oro in oro da investimento » sono inserite le seguenti: « ovvero commerciano oro da investimento, ». Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

2. All'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante disciplina del mercato dell'oro, la parola: « anche » è soppressa.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 41.

(Norme in materia di mercato dell'oro).

*Articolo accantonato nella seduta del
27 settembre 2000.*

Sopprimerlo.

41. 1. *(ex 34. 1.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: articolo 10, aggiungere le seguenti: (Operazioni esenti dall'imposta).

41. 2. *(ex 34. 2)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

41. 4. La Commissione.

Al comma 2, dopo la parola: recante, aggiungere le seguenti: norme in materia di.

41. 3. *(ex 34. 3.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

(A.C. 7184 — sezione 2)**ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 47.

(IVA per le strutture ricettive).

1. Al numero 120) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: « nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio » sono sostituite dalle seguenti: « nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 47.

*(IVA per le strutture ricettive).**Articolo accantonato nella seduta del
27 settembre 2000.*

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 121) le parole: « escluse le categorie di lusso » sono soppresse.

47. 1. (ex 40. 1.) Leone, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca.

Alla rubrica, sostituire la parola: IVA con le seguenti: Aliquota IVA del 10 per cento.

47. 2. (ex 40. 2.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

(A.C. 7184 — sezione 3)**ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 63.

*(Tasse automobilistiche
per i veicoli d'epoca).*

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli d'epoca, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circola-

zione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE

SEZIONE II

NORME IN MATERIA DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

ART. 63.

(Tasse automobilistiche per i veicoli d'epoca).

Sopprimerlo.

63. 1. (ex 51. 1) Giordano, Bonato.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: d'epoca.

63. 7. La Commissione.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 1 e 2, con le seguenti: al comma 1.

63. 4. (ex 51. 2) Giordano, Bonato.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: predetti veicoli, aggiungere le seguenti: di cui al comma 1.

63. 5. (ex 51. 3) Giordano, Bonato.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i veicoli di cui al comma 2, l'imposta sul trasferimento di proprietà è fissata in lire 10.000.000.

63. 6. (ex 51. 4) Giordano, Bonato.

(A.C. 7184 - sezione 4)

ARTICOLO 64 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 64.

(Accisa sui tabacchi lavorati).

1. In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2001, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 150 miliardi, in ragione annua.

(A.C. 7184 - sezione 5)

ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 66.

(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).

1. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed

all'imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa, prevista dalla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, e successive modificazioni.

2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, è sempre concessa al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 66.

(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).

Al comma 2, dopo le parole: articolo 13-bis, aggiungere le seguenti: (Detrazioni per oneri).

66. 1. (ex 53. 4) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 2, dopo la parola: acquisto, aggiungere le seguenti: o costruzioni.

66. 2. (ex 53. 3) Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

(A.C. 7184 - sezione 6)

ARTICOLO 67 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 67.

(Trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra).

1. Sono esenti da imposte e tasse i trasferimenti di beni mobili ed immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, ente morale costituito con regio decreto 16 dicembre 1929, n.2162, a favore della « Fondazione dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra », costituita con atto registrato negli atti pubblici del registro di Roma in data 2 marzo 2000.

(A.C. 7184 - sezione 7)

ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 68.

(Termine per il versamento dell'imposta di registro per i Contratti di locazione e affitto di beni immobili).

1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, le parole: « venti giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 68.

(Termine per il versamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione e affitto di beni immobili).

Dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

ART. 68-bis.

(Incentivi fiscali per il commercio).

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il credito di imposta è concesso, altresì, ai locali da ballo per l'acquisto di beni concernenti le attività esercitate, da individuarsi con decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato ».

68. 01. *(ex 55. 02).* Volonté, Teresio Del-fino.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 68.02 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 68.02, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis). All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « all'imposta » sono aggiunte le seguenti: « gli immobili adibiti ad abitazione principale e i trasferimenti di aziende, se gli eredi sono parenti in linea retta »;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 2.

0. 68. 02. 1. Frosio Roncalli, Pagliarini.

All'emendamento 68.02, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis). All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « all'imposta » sono aggiunte le seguenti: « i trasferimenti di aziende se gli

eredi sono parenti in linea retta e si impegnano a non cedere l'azienda per un periodo non inferiore a dieci anni ».

0. 68. 02. 2. Frosio Roncalli, Pagliarini.

All'emendamento 68.02, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis. al comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « non sono altresì soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dei parenti in linea retta, anche naturali, e del coniuge ».

0. 68. 02. 22. Leone, Conte, Berruti, Pisanu.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera b), dopo le parole: articolo 59, aggiungere le seguenti: È soppresso, altresì, l'articolo 10.

0. 68. 02. 23. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), sostituire le parole da: i commi 1 e 2 dell'articolo 7 fino a: degli altri soggetti con le seguenti: 1. Al comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono, altresì, soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dei parenti in linea retta, anche naturali, e del coniuge ».

1-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti: « 1. L'imposta, ove dovuta, è determinata dalla applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredità o del legato: *a)* cinque per cento, nei confronti dei parenti non in linea retta fino al quarto grado e degli affini in linea retta nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; *b)* sette per cento, nei confronti degli altri soggetti ».

0. 68. 02. 27. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), sostituire le parole da: i commi 1 e 2 dell'articolo 7 *fino a:* degli altri soggetti *con le seguenti:* 1. Al comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono, altresì, soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dei parenti in linea retta, anche naturali, e del coniuge ».

1-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti: « 1. L'imposta, ove dovuta, è determinata dalla applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredità o del legato: *a)* sei per cento, nei confronti dei parenti non in linea retta fino al quarto grado e degli affini in linea retta nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; *b)* otto per cento, nei confronti degli altri soggetti ».

0. 68. 02. 28. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. L'imposta è pari a zero.

0. 68. 02. 55. Leone, Conte, Pisanu.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a). Esenzione totale relativa all'intero patrimonio ereditato fino a lire 500 milioni dal coniuge e da ciascun figlio anche naturale, comprensivo di beni immobili, di beni mobili, di titoli, azioni e depositi oppure relativo, alternativamente, alla prima ed unica casa non di lusso nell'intero territorio nazionale ed adibita a propria abitazione. Per la parte eccedente quanto sopra stabilito, si applica l'aliquota del sei per cento.

Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

6. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a lire 1.000 miliardi ».

7. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, è soppresso.

8. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. « A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

0. 68. 02. 3. Giordano, Bonato, Malentacchi, Paissan.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, sostituire la lettera a) con la seguente: *a)* nella misura fissa prevista per la imposta di registro per le successioni aperte a favore del coniuge o dei parenti in linea retta.

0. 68. 02. 45. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: quattro per cento con le seguenti: tre per cento.

Conseguentemente alla medesima lettera c), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: otto per cento con le seguenti: nove per cento.

0. 68. 02. 4. Frosio Roncalli, Pagliarini.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: quattro per cento con le seguenti: zero per cento.

0. 68. 02. 21. Leone, Conte, Berruti, Pisanu.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: quattro per cento con le seguenti: due per cento.

0. 68. 02. 24. Antonio Pepe, Contento, Pace.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: quattro per cento con le seguenti: tre per cento.

0. 68. 02. 25. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) cinque per cento, nei confronti dei parenti non in linea retta fino al quarto grado e degli affini in linea retta nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado.

0. 68. 02. 20. Leone, Conte, Berruti, Pisanu.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: sei per cento con le seguenti: otto per cento.

0. 68. 02. 5. Giordano, Bonato, Malentacchi, Paissan

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: sei per cento con le seguenti: cinque per cento.

0. 68. 02. 26. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sei per cento, nei confronti degli altri soggetti.

0. 68. 02. 19. Leone, Conte, Berruti, Pisanu.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: otto per cento con le seguenti: dieci per cento.

0. 68. 02. 6. Giordano, Bonato, Malentacchi, Paissan.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 2, sostituire le parole: 350 milioni di lire con le seguenti: un miliardo.

0. 68. 02. 48. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 2, sostituire le parole: 350 milioni di lire con le seguenti: 500 milioni di lire.

***0. 68. 02. 47.** Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 2, sostituire le parole: 350 milioni di lire con le seguenti: 500 milioni di lire.

***0. 68. 02. 18.** Leone, Conte, Berruti, Pisanu.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora tra i cespiti ereditari siano comprese aziende, e sino al valore delle stesse, detto importo è raddoppiato.

0. 68. 02. 52. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo le parole: 21 maggio 1998, n.162, aggiungere le seguenti: o una persona anziana.

Conseguentemente al medesimo capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ai fini del presente comma si considera anziana la persona che abbia compiuto i 70 anni di età.

0. 68. 02. 44. Pace, Antonio Pepe, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con l'entrata in vigore dei nuovi estimi catastali, l'ammontare esente dall'imposta è accresciuto in misura pari al rapporto tra il valore complessivo del patrimonio immobiliare nazionale valutato con i nuovi estimi ed il valore del medesimo patrimonio quale risulta con l'applicazione degli estimi attualmente vigenti.

0. 68. 02. 43. Pace, Antonio Pepe, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), dopo il capoverso 2-quater, aggiungere il seguente:

2-quinquies. A partire dall'anno successivo alla introduzione dei nuovi estimi ca-

tastali, l'importo esente di 350 milioni di lire viene elevato nella misura del 70 per cento del rapporto tra il valore complessivo del patrimonio immobiliare valutato in base ai nuovi estimi ed il valore del medesimo patrimonio valutato in base agli estimi attualmente vigenti.

0. 68. 02. 42. Pace, Antonio Pepe, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) All'articolo 11, comma 2, sopprimere le parole da: « se i cointestatori » sino alla fine.

0. 68. 02. 85. La Commissione.

All'emendamento 68.02, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) All'articolo 9, comma 2, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

0. 68. 02. 40. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 12, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

m) i beni aziendali del defunto.

0. 68. 02. 50. Contento, Antonio Pepe, Pace, Frosio Roncalli, Becchetti.

All'emendamento 68.02, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis. all'articolo 12, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

m) gli immobili strumentali all'azienda del defunto.

0. 68. 02. 54. Antonio Pepe, Contento, Pace, Frosio Roncalli, Becchetti.

All'emendamento 68.02, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis. all'articolo 12, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

m) le imprese in tutti i fattori di cui sono composte, a condizione che per un quinquennio dal giorno del decesso, gli eredi proseguano nella attività dell'impresa stessa.

0. 68. 02. 51. Contento, Antonio Pepe, Pace, Frosio Roncalli, Becchetti.

All'emendamento 68.02, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis. all'articolo 12, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

m) gli immobili di cui all'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917.

0. 68. 02. 53. Antonio Pepe, Contento, Pace, Frosio Roncalli, Becchetti.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera e), capoverso 1-bis, sostituire le parole: inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall'articolo 1 con le seguenti: fissa al tre per cento.

0. 68. 02. 49. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) Non concorrono a formare l'attivo ereditario gli elementi che costituiscono le aziende delle imprese individuali o familiari o le quote di partecipazione al capitale di società di persone gestite per intero da coniugi o membri di un medesimo nucleo familiare a condizione che: 1) l'atto di enunciazione dell'impresa familiare sia stato registrato da almeno cinque anni dalla data di apertura della successione; 2) il rapporto di collaborazione all'impresa non abbia subito interruzioni e

risulti da atto registrato, da almeno cinque anni dalla data di apertura della successione; 3) la partecipazione al capitale della società da parte dei soci eredi risulti posseduta da almeno cinque anni dalla data di apertura della successione; 4) l'erede o gli eredi che seguono l'attività di impresa o subentrano nella quota sociale di spettanza del *de cuius* non cedano l'azienda o la partecipazione ricevuta nei tre anni successivi a decorrere dall'apertura della successione.

0. 68. 02. 41. Pace, Antonio Pepe, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole: « e dell'avviamento ».

0. 68. 02. 86. La Commissione.

All'emendamento 68.02, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) All'articolo 38, comma 1, la parola: « quinto » è sostituita dalla seguente: « decimo ».

0. 68. 02. 30. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) All'articolo 38, comma 1, la parola: « quinto » è sostituita dalla seguente: « ottavo ».

0. 68. 02. 29. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, sopprimere la lettera l).

0. 68. 02. 34. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera l), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: dirette o indirette aggiungere le seguenti: se relative a beni esistenti nel territorio dello Stato.

0. 68. 02. 33. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera m), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. L'imposta è pari a zero.

0. 68. 02. 56. Leone, Conte, Pisanu.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera m), capoverso 1-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) esenzione totale relativa all'intero patrimonio ereditato fino a lire 500 milioni dal coniuge e da ciascun figlio anche naturale, comprensivo di beni immobili, di beni mobili, di titoli, azioni e depositi oppure relativo, alternativamente, alla prima ed unica casa non di lusso nell'intero territorio nazionale ed adibita a propria abitazione. Per la parte eccedente quanto sopra stabilito, si applica l'aliquota del cinque per cento.

Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

6. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a lire 1.000 miliardi ».

7. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, è soppresso.

8. All'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. « A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

0. 68. 02. 7. Giordano, Bonato, Malentacchi, Paissan

All'emendamento 68.02, al comma 1, lettera m), capoverso 1-bis), lettera a), sostituire le parole: tre per cento con le seguenti: zero per cento.

0. 68. 02. 17. Leone, Conte, Berruti, Pisanu.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera m), capoverso 1-bis), lettera b), sostituire le parole: cinque per cento con le seguenti: sette per cento.

0. 68. 02. 8. Giordano, Bonato, Malentacchi, Paissan

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera m), capoverso 1-bis), lettera c), sostituire le

parole: sette per cento *con le seguenti*: nove per cento.

0. 68. 02. 9. Giordano, Bonato, Malentacchi, Paissan

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera m), capoverso 2, sostituire le parole: 350 milioni con le seguenti: 500 milioni.

0. 68. 02. 31. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, sopprimere la lettera n).

Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

6. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a lire 1.000 miliardi ».

7. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, è soppresso.

8. All'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le

emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

0. 68. 02. 10. Giordano, Bonato, Malentacchi, Paissan

All'emendamento 68.02, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non concorrono a formare l'attivo ereditario gli elementi che costituiscono le aziende delle imprese individuali o familiari o le quote di partecipazione al capitale di società di persone gestite per intero da coniugi o membri di un medesimo nucleo familiare a condizione che: l'atto di enunciazione dell'impresa familiare sia stato registrato da almeno cinque anni dalla data di apertura della successione; il rapporto di collaborazione all'impresa non abbia subito interruzioni e risulti da atto registrato, da almeno tre anni dalla data di apertura della successione; la partecipazione al capitale della società da parte dei soci eredi risulti posseduta da almeno cinque anni dalla data di apertura della successione; l'erede o gli eredi che proseguono l'attività d'impresa o subentrano nella quota sociale di spettanza del *de cuius* non cedano l'azienda o la partecipazione ricevuta nei tre anni successivi a decorrere dall'apertura della successione.

0. 68. 02. 15. Leone, Conte, Berruti, Pisanu.

All'emendamento 68.02, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

« Art. 1-bis. — 1. Sono considerati come atti non aventi contenuto patrimo-

niale e quindi soggetti a imposta in misura fissa:

a) gli atti e le rinunce in favore del coniuge del donante o del defunto e dei suoi parenti in linea retta ivi compresi i genitori e i figli naturali i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti, gli adottati e gli affiliati;

b) i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, oltre che dei partiti e movimenti politici, quelli a favore di enti pubblici e fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione, o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelle a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale«.

0. 68. 02. 13. Leone, Conte, Berruti, Pisanu.

All'emendamento 68.02, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.347, dopo il comma 1 dell'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Trascrizione dei certificati di successione a favore di parenti in linea retta, anche naturali, e del coniuge.....250.000;

1-ter. Trascrizione dei certificati di successione a favore di fratelli, sorelle e affini in linea retta.....500.000.

0. 68. 02. 12. Leone, Conte, Pisanu.

All'emendamento 68.02, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla tariffa allegata decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, parte prima, all'articolo 1, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il se-

guente: « Se l'atto è a favore di fratelli e sorelle affini in linea retta5 per cento ».

0. 68. 02. 14. Leone, Conte, Berruti, Pisanu.

All'emendamento 68.02, comma 3, sopprimere le parole: non di lusso.

0. 68. 02. 16. Leone, Conte, Berruti, Pisanu.

All'emendamento 68.02, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

In caso di pluralità di beneficiari, non opera la decadenza in caso di trasferimento del bene a qualsiasi titolo anche prima del decorso del termine quinquennale.

0. 68. 02. 38. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

In caso di pluralità di beneficiari, non opera la decadenza in caso di trasferimento del bene a qualsiasi titolo, anche prima del decorso del termine quinquennale, tra gli eredi o legatari.

0. 68. 02. 39. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Mentre l'imposta si applica nella misura fissa, in caso di successione o donazione comportanti trasferimento a favore del coniuge o di parenti in linea retta ».

Conseguentemente alla tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, nelle note all'articolo 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: e per quelli previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, del citato testo unico.

0. 68. 02. 35. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Mentre l'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro, in caso di successione o donazione comportanti trasferimento a favore del coniuge o di parenti in linea retta ».

0. 68. 02. 36. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le imposte ipotecarie e catastali di cui al testo unico, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono comunque applicate in misura fissa, in caso di successione o donazione comportanti trasferimento a favore del coniuge o di parenti in linea retta« .

0. 68. 02. 37. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 5, lettera a), sostituire le parole: 350 milioni con le seguenti: 500 milioni.

0. 68. 02. 32. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, sopprimere il comma 7.

0. 68. 02. 46. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 13, dopo le parole: è delegato aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

0. 68. 02. 11. Giordano, Bonato, Malentacchi, Paissan

All'emendamento 68.02, comma 13, dopo le parole: è delegato aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

0. 68. 02. 80. La Commissione.

All'emendamento 68.02, comma 15, sostituire le parole da: « aperte » sino alla fine con le seguenti: « per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001 ».

0. 68. 02. 87. La Commissione.

Dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

ART. 68-bis.

(Norme in materia di imposta sulla successione).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *4-bis.* Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di dona-

zioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto »;

b) l'articolo 4 è soppresso, salvo quanto previsto dall'articolo 59;

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredità o del legato:

a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;

b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti.

2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera i 350 milioni di lire.

2-bis. Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con *handicap* riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire.

2-ter. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro delle finanze, si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta ai sensi dei commi 2 e 2-bis, tenendo conto dell'indice del costo della vita.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano qualora il beneficiario si sia avvalso delle previsioni dell'articolo 56, commi 2 e 3, nei limiti di valore di cui abbia usufruito »;

d) all'articolo 11, comma 2, è soppresso l'ultimo periodo;

e) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. Non concorrono a formare l'attivo ereditario i beni e i diritti per i quali l'imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante la vita. In tale ipotesi si applica un'aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall'articolo 1. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per garantire la pubblicità del versamento volontario dell'imposta di successione.

1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui al comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione, concorrono a formare il valore globale della donazione, ma dalla imposta dovuta si detrae l'importo pagato volontariamente dal donante »;

f) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « compreso l'avviamento ed »;

g) all'articolo 16, comma 1, lettera b), sono soppresse le parole: « e aggiungendo l'avviamento »;

h) all'articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche in caso di donazioni »;

i) all'articolo 47, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« d-bis. Ai fini dell'accertamento l'ufficio competente, oltre ad avvalersi delle altre facoltà previste nel presente testo unico, può dimostrare, anche sulla base di presunzioni, gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l'insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta »;

l) all'articolo 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni »;

m) all'articolo 56, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'imposta è determinata dall'applicazione delle aliquote indicate al comma 1-bis al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui è gravato il donatario diversi da quelli indicati nell'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono comprese più donazioni a favore di soggetti diversi, al valore della quota spettante o dei beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi.

1-bis. Le aliquote sono pari al:

a) tre per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;

b) cinque per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

c) sette per cento, nei confronti degli altri soggetti.

2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera i 350 milioni di lire.

3. Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con *handicap* riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusi-

vamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera l'ammontare di un miliardo di lire »;

n) dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:

« ART. 56-bis (Accertamento delle liberalità indirette) - 1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi:

b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire.

2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire.

3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'articolo 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento »;

o) all'articolo 57, comma 1, primo periodo, le parole « , ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'articolo 56 », sono soppresse.

2. La tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogata.

3. Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i

trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. Le dichiarazioni di cui alla nota II *bis* dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione. Nel caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 4, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

5. All'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « dei valori permutati » sono aggiunte le seguenti: « ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire »;

b) dopo le parole: « si presumono donazioni » le parole: « con esclusione della prova contraria » sono soppresse.

6. Alle successioni ed alle donazioni non si applicano l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili né l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 11,

comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

7. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 si applicano, ad esclusione delle condizioni contenute nel comma 3 del medesimo articolo, anche con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni. Le disposizioni del presente comma e quelle del comma 1, lettere *i*) e *l*), si applicano ai fatti accaduti e agli atti comunque formati successivamente alla data del 1° gennaio 2001.

8. Con uno o più regolamenti, da adottare con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 sono disciplinati i procedimenti concernenti la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi applicabili alle successioni ed alle donazioni, secondo i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59 e i seguenti ulteriori criteri direttivi:

1) introduzione, ove possibile, del principio della autoliquidazione;

2) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento, la trasmissione e la conservazione delle informazioni;

3) efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

9. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 8 sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili.

10. Qualora intervengano, dopo la data di entrata in vigore dei regolamenti indicati al comma 8, nuove disposizioni di legge che regolino le materie ivi disciplinate, possono essere comunque emanati ulteriori regolamenti, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente.

11. Con decreto dirigenziale sono, comunque, approvati i modelli relativi alle dichiarazioni di successione, ai prospetti di

liquidazione ed alla registrazione volontaria di liberalità indirette e sono stabilite le modalità di versamento dei tributi.

12. Alla copertura finanziaria delle minori entrate recate dal presente articolo, valutate complessivamente in lire 699 miliardi per l'anno 2001, lire 1886 miliardi per l'anno 2002 e lire 1765 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a lire 165 miliardi per l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per la restante quota, nonché per gli oneri relativi all'anno 2001 e a quelli a decorrere dall'anno 2003, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

13. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a coordinare la normativa vigente con le disposizioni di cui al presente articolo, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

14. I decreti legislativi di cui al comma precedente dovranno disporre, in particolare, l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme del presente articolo.

15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle successioni aperte e alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001.

68. 02. La Commissione.

(A.C. 7184 - sezione 8)

ARTICOLO 69 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DI CON-

TENZIOSO TRIBUTARIO, DI IMMOBILI PUBBLICI E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

ART. 69.

(Disposizioni riguardanti l'accertamento basato sugli studi di settore e l'accertamento basato sui parametri).

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.146, e successive modificazioni, sono effettuati senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi.

2. L'intervenuta definizione, ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, degli accertamenti basati sugli studi di settore di cui al comma 1 non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente dai limiti previsti dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del citato decreto legislativo n.218 del 1997.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di intervenuta definizione degli accertamenti basati sui parametri previsti dall'articolo 3, commi 181 e 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativi al periodo d'imposta 1998 e ai successivi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 69 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 69.

(Disposizioni riguardanti l'accertamento basato sugli studi di settore e l'accertamento basato sui parametri).

Sopprimerlo.

69. 1. *(ex 56. 2)* Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 10 aggiungere le seguenti: (Modalità di utilizzazione degli studi di settore).

69. 2. (ex 56. 3) Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, dopo le parole: n. 146, aggiungere le seguenti: recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.

69. 3. (ex 56. 4) Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 2, dopo le parole: n. 218 aggiungere le seguenti: recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

69. 4. (ex 56. 5) Frosio Roncalli, Molgora.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Gli accertamenti basati sugli studi di settore devono tenere conto delle conseguenze, sulle attività economiche, di eventuali calamità naturali o vicende straordinarie riconosciute per legge intervenute per singoli territori.

69. 5. (ex 56. 1.) Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

(A.C. 7184 – sezione 9)

ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 70.

*(Adeguamento alle risultanze
degli studi di settore).*

1. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore, approvati con decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999, pubblicati

nei supplementi ordinari n.61 e n.62 alla *Gazzetta Ufficiale* n.75 del 31 marzo 1999, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.

2. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore approvati con i decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999, di cui al comma 1, l'adeguamento al volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

(A.C. 7184 – sezione 10)

ARTICOLO 71 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 71.

*(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti
più attività).*

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999, codici di attività relativi all'attività prevalente ed a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi d'imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici.

(A.C. 7184 – sezione 11)

ARTICOLO 72 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 72.

(Intensificazione dell'attività di controllo).

1. A decorrere dall'anno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 10 miliardi di lire. Detti controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 50 miliardi di lire ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. Decorso almeno un triennio gli importi indicati nel primo e nel secondo periodo possono essere aggiornati con decreto del Ministero delle finanze in relazione all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. A tal fine è autorizzato il potenziamento dell'amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 72 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 72.

(Intensificazione dell'attività di controllo).

Sopprimerlo.

72. 1. (ex 59. 3.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, sostituire il secondo terzo e quarto periodo con il seguente: Detti controlli devono essere effettuati annualmente.

72. 3. (ex 59. 1.) Giordano, Bonato.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

72. 2. (ex 59. 2.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

(A.C. 7184 – sezione 12)

ARTICOLO 73 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 73.

(Liquidazione della Società esattorie vacanti spa).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere effetto la legge 4 agosto 1977, n. 524.

2. Le dilazioni di versamento concesse ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, e dell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n.954, e successive modificazioni, acquistano carattere di definitività mediante definizione automatica nella misura pari al 99 per cento degli importi riferiti alle integrazioni d'aggio e indennità annuale liquidate alla Società esattorie vacanti spa.

(A.C. 7184 – sezione 13)

ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 74.

(Attribuzione o modificazione delle rendite catastali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notifica-

zione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli atti che comunque abbiano comportato l'attribuzione o la modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, che non siano ancora stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali né applicati nella liquidazione dei tributi da parte dei soggetti intestatari della partita. Non si fa luogo in alcun caso a rimborsi di tributi per le somme comunque pagate. Fino alla data dell'avvenuta notifica non sono dovute sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. La disposizione di cui al precedente periodo si applica agli atti adottati ma non divenuti definitivi anche riferiti agli anni per i quali non sono decorsi i termini di prescrizione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'applicazione del principio di legalità nell'applicazione delle sanzioni tributarie.

3. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattività dei minori estimi catastali, si applicano anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (IN-VIM).

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l'ICI.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 74.

(Attribuzione o modificazione delle rendite catastali).

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2001.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'ufficio del territorio competente con le seguenti: degli uffici competenti.

sopprimere i commi 2 e 3.

74. 4. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 74. 3.
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 74. 3, comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La notifica di cui al primo comma deve avvenire entro sei mesi dall'avvio del procedimento attributivo o modificativo delle rendite catastali. In caso di ritardo lo Stato rimborsa il comune dell'eventuale relativo mancato gettito.

0. 74. 3. 1. Massa, Turci, Campatelli, Soave, Manzini, Rossiello, Pistone, Crema, Cambursano, Voglino, Paissan.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso

di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, può essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-bis. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

74. 3. *(nuova formulazione)* La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« *2-bis* — All'articolo 2 comma 3 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero la revisione della stessa ».

74. 2. *(ex 61. 2.)* Antonio Pepe, Pace, Contento, Fino.

(A.C. 7184 — sezione 14)

ARTICOLO 75 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 75.

(Rimborsi automatizzati).

1. Possono essere effettuati mediante procedure automatizzate i rimborsi delle

imposte e delle tasse individuate con decreti del Ministero delle finanze; con i predetti decreti sono altresì determinate le modalità di esecuzione di tali rimborsi.

2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 1, i rimborsi di cui allo stesso comma sono eseguiti secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 7184 — sezione 15)

ARTICOLO 76 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 76.

(Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e camere di commercio).

1. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le entrate di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.580, e successive modificazioni, possono cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità. I rapporti tra l'ente locale o la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il cessionario sono regolati in via convenzionale.

2. L'ente locale e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenuti a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non rispondono dell'insolvenza dei debitori. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado di favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

3. Le cessioni di cui al comma 1:

a) non sono soggette all'articolo 1264 del codice civile;

b) danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti.

4. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Nei giudizi instaurati successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in ogni caso all'ente locale.

5. Le cessioni di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

6. Nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, al comma 5, lettera b), numero 2), dopo la parola: « 43 » sono inserite le seguenti: « , a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 76 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 76.

(Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e camere di commercio).

Sopprimerlo.

76. 1. *(ex 63. 1.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: tributari aggiungere la seguente: inesigibili.

76. 4. *(ex 63. 2.)* Giordano, Bonato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per terzi devono intendersi esclusivamente i soggetti iscritti all'apposito elenco tenuto dall'UIC di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

76. 5. *(ex 63. 6.)* Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

76. 2. *(ex 63. 3.)* Giordano, Bonato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministro del tesoro, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della procedura di cessione dei crediti di cui al presente articolo, indicando in particolare, per ogni singola amministrazione, l'entità complessiva delle cessioni dei crediti, il prezzo medio delle cessioni medesime ed i soggetti cessionari.

76. 6. *(ex 63. 5.)* Frosio Roncalli, Molgora.

Sopprimere il comma 6.

76. 3. *(ex 63. 4.)* Giordano, Bonato.

(A.C. 7184 — sezione 16)

ARTICOLO 76 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 77.

(Modifica del sistema di remunerazione spettante ai concessionari).

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 1, sono premesse al secondo periodo le seguenti parole: « Fino al 31 dicembre 2000 »;

b) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — *(Remunerazione del servizio).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la remunerazione spettante ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è pari ad una commissione in misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel modello di versamento. La predetta commissione è determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito per effetto della temporanea disponibilità delle somme riscosse, per il periodo successivo all'integrale recupero degli importi anticipati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-

legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tenuto conto dell'onere finanziario conseguente al versamento dell'acconto di cui al citato articolo 9, dei costi diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso allo sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel settore bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero medio di operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione dell'attività di contabilizzazione e riversamento delle entrate agli enti impositori. La commissione è dovuta fino alla concorrenza dell'importo versato per ciascuna operazione di incasso, se lo stesso risulti inferiore all'importo della commissione teoricamente spettante.

2. Per il periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la metà della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il compenso spettante alle banche e alle Poste italiane spa per gli adempimenti connessi alla riscossione mediante delega secondo le modalità di cui al regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, è pari ad una percentuale

della commissione di cui al comma 1, a totale carico del concessionario o commissario governativo competente, da trattarsi all'atto dell'accreditamento allo stesso delle somme versate. Tale percentuale è stabilita sulla base degli elementi di cui al comma 1, avuto riguardo agli specifici oneri riferibili all'attività dei soggetti interessati.

4. La commissione di cui al comma 1 ed il compenso di cui al comma 3 sono determinati, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di categoria interessate, nonché le Poste italiane spa, da emanare entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento »;

c) l'articolo 5 è abrogato;

d) nell'articolo 8, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: « del 75 per cento ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 77 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 77.

(Modifica del sistema di remunerazione spettante ai concessionari).

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2001.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), dopo le parole: sono soppresse aggiungere le seguenti: , a decorrere dal 1° gennaio 2002,

77. 2. La Commissione.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: su ciascuna operazione di incasso inclusa, nel modello di con le seguenti: per ogni modello di.

77. 1. *(ex 64. 4.) Frosio Roncalli, Molgora.*

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.

(Proroga del periodo di salvaguardia delle remunerazioni dei concessionari).

1. Per il periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la metà della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di erogazione di tale somma sono determinate, sulla base di rilevazione *infra* annuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

77. 01. *(ex 64. 01.)* Leone.

(A.C. 7184 – sezione 17)

ARTICOLO 78 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 78.

(Attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali).

1. Allo scopo di assicurare la regolare gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei propri tributi, i comuni e le province possono stipulare con il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze apposite convenzioni che prevedano l'attività di consulenza e revisione delle procedure adottate.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle finanze non esercita fun-

zioni ispettive o di controllo nei confronti degli enti locali in materia di liquidazione, accertamento e riscossione.

3. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, al comma 5, lettera *b*), numero 1), le parole: « della data di entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite dalle seguenti: « della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 78 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 78.

Al comma 3, sostituire le parole: di liquidazione e di accertamento, con le seguenti: di liquidazione, accertamento e riscossione.

78. 1. La Commissione.

(A.C. 7184 – sezione 18)

ARTICOLO 79 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 79.

(Definizione automatica delle domande di rimborso).

1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari e i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità da essi presentate dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999, giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.

2. Alla definizione automatica prevista dal comma 1 si applicano, in quanto com-

patibili, le disposizioni contenute nell'articolo 60, commi 3, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112. Tale definizione deve essere ultimata entro il 31 maggio 2002.

3. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari e i commissari governativi presentano le relative istanze entro il 30 novembre 2000, secondo le modalità di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

4. L'importo globale da corrispondere ai sensi del comma 2 non può superare 2.400 miliardi di lire complessive e 800 miliardi di lire annue. Sono conseguentemente ridotti di 600 miliardi di lire l'importo globale di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, e di 200 miliardi di lire ciascuno gli importi indicati alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 6 del medesimo articolo, riferiti rispettivamente alle quote degli anni 2000, 2001 e 2002.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nonché quelle di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali ed ai ruoli degli altri enti creditori, per questi ultimi sulla base di apposita convenzione nella quale è determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare.

6. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 5 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.

7. Il pagamento ai concessionari e ai commissari governativi delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 6 avviene con le modalità indicate nell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, e successive modificazioni.

8. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi dei commi da 1 a 7, ai concessionari e ai commissari governativi spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della metà delle spese delle procedure esecutive di cui all'articolo 61, comma

4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni, rivelatesi infruttuose; la misura di tale rimborso è stabilita in via convenzionale, relativamente alle quote degli enti che, ai sensi del comma 5, con tale modalità ne regolano la definizione automatica.

9. Il rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose relative alle quote erariali, spettante ai sensi del comma 8, è erogato in titoli di Stato, nel rispetto del limite complessivo di spesa fissato dal comma 4; a tale rimborso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per la definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico delle relative quote erariali.

10. Sulle quote oggetto di definizione automatica di cui ai commi da 1 a 9 resta salva la facoltà degli uffici di procedere, anche mediante controlli a campione, ad un esame di merito della relativa documentazione secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, con conseguente eventuale recupero delle quote già rimborsate o oggetto di discarico ai sensi del presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 79 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 79.

(Definizione automatica delle domande di rimborso).

Al comma 3, sostituire le parole: 30 novembre 2000 con le seguenti: 15 dicembre 2000.

79. 5. *(ex 65. 8.)* Frosio Roncalli, Molgora.

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di discarico.

79. 6. *(ex 65. 8.)* Frosio Roncalli, Molgora.

(A.C. 7184 — sezione 19)**ARTICOLO 80 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 80.**

(Annullamento dei crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile).

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, tenuto conto dei costi per la riscossione, sono stabiliti, per i crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile che non costituiscono pena o comunque sanzione pecuniaria, gli importi fino alla concorrenza dei quali non si fa luogo ai versamenti diretti.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica allorché l'importo da versare costituisce il residuo di un importo originariamente più elevato.

(A.C. 7184 — sezione 20)**ARTICOLO 81 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 81.**

(Utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette).

1. Nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con

il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze.

(A.C. 7184 — sezione 21)**ARTICOLO 82 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 82.**

(Disposizioni concernenti le liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli).

1. Le liti fiscali riguardanti l'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, pendenti alla data del 31 luglio 2000, possono essere definite, a domanda dei contribuenti interessati, con il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma pari al 60 per cento del valore della lite.

2. I contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni amministrative né di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sugli spettacoli mediante il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma corrispondente all'imposta sugli spettacoli calcolata sui proventi imponibili ridotti del 50 per cento.

3. I pagamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

4. Ai fini del presente articolo:

a) per lite si intende qualsiasi controversia avente ad oggetto l'accertamento del tributo o l'irrogazione di sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli;

b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; eventuali versamenti parziali pregressi si considerano effettuati a titolo di acconto; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dal 50 per cento dell'ammontare complessivo di queste.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 febbraio 2001; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L'estinzione del giudizio è subordinata all'integrale pagamento delle somme di cui al comma 1. Nell'ipotesi di pagamento eseguito in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

6. A seguito della definizione della lite, non sono dovute le somme provvisoriamente dovute in pendenza di giudizio, anche se iscritte a ruolo o liquidate. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal contribuente.

7. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse, le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 82 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 82.

(Disposizioni concernenti le liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui supercolici è aumentata del 15 per cento.

6. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, le parole: « nonché

nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a lire 1.000 miliardi ».

7. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, è soppresso.

8. All'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

82. 1. *(ex 67. 1.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, sostituire la parola: 60 con la seguente: 99,9.

82. 2. *(ex 67. 2.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, sostituire la parola: 60 con la seguente: 70.

82. 3. *(ex 67. 11.)* Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui supercolici è aumentata del 15 per cento.

6. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a lire 1.000 miliardi ».

7. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, è soppresso.

8. All'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

82. 4. (ex 67. 3.) Giordano, Bonato.

Al comma 2, sostituire le parole: senza applicazione con le seguenti: con l'applicazione.

82. 5. (ex 67. 4.) Giordano, Bonato.

Al comma 2, sostituire le parole da: calcolata fino alla fine del comma con la seguente: dovuta.

82. 6. (ex 67. 12.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Al comma 2, sostituire la parola: 50 con la seguente: 0,1.

82. 7. (ex 67. 5.) Giordano, Bonato.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: del 50 per cento dell'ammontare con le seguenti: dall'ammontare.

82. 8. Giordano, Bonato.

(A.C. 7184 – sezione 22)

ARTICOLO 83 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 83.

(Razionalizzazione del sistema di versamento unitario e compensazione).

1. Nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, la lettera *h-ter*) è sostituita dalla seguente:

« *h-ter*) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; ».

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 83 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 83.

(Razionalizzazione del sistema di versamento unitario e compensazione).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 241, aggiungere le seguenti: recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni.

83. 1. (ex 68. 1.) Frosio Roncalli, Molgora.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

ART. 83-bis. - 1. La parte non detratta dei crediti d'imposta limitati utilizzati nei periodi d'imposta precedenti a quelli di entrata in vigore della modifica introdotta dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, e che avrebbe trovato detrazione se si fosse applicata tale modifica, è ammessa in detrazione, per quote costanti, dall'imposta dovuta per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quattro esercizi successivi.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, hanno effetto per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 1999, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultino ad esse conformi.

83. 01. (ex 68. 01.) Conte, Contento.

(A.C. 7184 - sezione 23)

ARTICOLO 82 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 84.

(Incompatibilità dei giudici tributari).

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) a decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario; ».

2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, e successive modificazioni. A tal fine i componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del consiglio stesso.

3. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 84 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 84.

(Incompatibilità dei giudici tributari).

Sopprimerlo.

84. 1. (ex 69. 12.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Sopprimere il comma 1.

***84. 2.** (ex 69. 10.) Antonio Pepe, Contento, Pace, Fino.

Sopprimere il comma 1.

***84. 3.** (ex 69. 22) Molgora, Frosio oncalli.

Sopprimere il comma 1.

***84. 4.** (ex 69. 17.) Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

i) coloro che esercitano l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nelle controversie di carattere tributario.

84. 5. (ex 69. 13.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Al comma 1, capoverso, premettere il seguente periodo:

L'incompatibilità è limitata al contenuto riguardante la provincia in cui è esercitata l'attività di cui al periodo precedente.

84. 6. (ex 69. 19) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 1° ottobre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

84. 27. Molgora.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 1° ottobre 2001 con le seguenti: 1° ottobre 2002.

84. 28. Molgora.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: la consulenza tributaria ovvero.

84. 7. (ex 69. 20.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.

84. 8. (ex 69. 21) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alla regione nella quale esercitano in maniera prevalente dette attività.

84. 9. (ex 69. 9.) Antonio Pepe, Contento, Pace, Fino.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alla provincia nella quale esercitano in maniera prevalente dette attività.

84. 10. (ex 69. 8.) Antonio Pepe, Contento, Pace, Fino.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: salvo che dette attività siano svolte per conto di procedure previste dalle leggi fallimentari.

84. 11. (ex 69. 14.) Antonio Pepe, Contento, Pace, Fino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 4, lettera a) all'articolo 5, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono soppresse le parole: « in servizio ».

84. 12. (ex 69. 31.) Molgora, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso dopo le parole: « non possono essere componenti delle commissioni tributarie » inserire le seguenti: « in una determinata regione »;

b) alla lettera i), dopo le parole: « coloro che esercitano » inserire le altre: « abitualmente in quella medesima regione ».

84. 14. (ex 69. 16). Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

n) i magistrati ordinari in servizio.

84. 13. (ex 69. 30). Molgora, Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 2.

84. 15. (ex 69. 23.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci mesi con le seguenti: tre mesi.

84. 17. (ex 69. 25). Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

84. 18. (ex 69. 24.) Molgora, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 17, riguardante la composizione del consiglio di presidenza:

a) il comma secondo è sostituito dal seguente: « Il consiglio di presidenza è composto da diciotto componenti, di cui almeno un presidente di commissione tributaria regionale o di sezione della stessa e due presidenti di commissione tributaria provinciale o di sezione della stessa, nonché di almeno un componente di commissione tributaria regionale e due componenti di commissione tributaria provinciale »;

b) il comma quarto è sostituito dal seguente: « i componenti del consiglio di presidenza che siano magistrati ordinari o amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per il periodo dell'incarico elettivo, su richiesta del consiglio stesso ».

2-ter. All'articolo 21, riguardante la elezione del consiglio di presidenza, il comma secondo è sostituito dal seguente:

« Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza è istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, nominato dal Ministro e composto da un presidente di commissione tributaria regionale, che lo presiede, nonché dal presidente di sezione e dal giudice tributario più anziano nell'incarico. È istituito altresì presso ciascuna direzione regionale dell'entrate e sezione staccata della stessa un ufficio elettorale locale nominato dal Ministro delle finanze e composto rispettivamente dal presidente della commissione tributaria regionale con sede nel capoluogo della regione, nonché dal presidente di sezione e dal giudice tributario della stessa con maggiore anzianità, e dal presidente della commissione tributaria provinciale nonché dal presidente di sezione e dal giudice tributario della stessa con maggiore anzianità.

2-quater. All'articolo 22, riguardante le votazioni:

a) il comma primo è sostituito dal seguente: « Le votazioni si svolgono presso gli uffici elettorali locali costituiti in seggi: ciascun componente di commissione vota presso l'ufficio elettorale istituito nel luogo in cui ha sede la commissione tributaria di appartenenza »;

b) il comma secondo è sostituito dal seguente: « Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un voto per un componente delle commissioni tributarie appartenente a ciascuna delle qualifiche previste dall'articolo 17 e sei voti liberi;

c) il comma quarto è sostituito dal seguente: « Gli uffici elettorali presso le

sezioni staccate provvedono soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono il materiale della votazione ai rispettivi uffici elettorali costituiti presso le direzioni regionali delle entrate. Questi ultimi uffici provvedono, oltre alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali della regione, previamente conteggiate e inserite in un'unica urna e decidono a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni »;

d) il comma quinto è sostituito dal seguente: « I risultati delle suddette operazioni, i relativi verbali e le schede scrutinate sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale ».

84. 19. (ex 69. 7). Antonio Pepe, Contento, Pace, Fino.

Sopprimere il comma 3.

84. 20. (ex 69. 18.) Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 3, sostituire le parole da: decorrono fino alla fine del comma, con le seguenti: rimangono fermi anche in presenza degli adempimenti di cui al comma 2.

84. 22. (ex 69. 28.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: successivo con la seguente: precedente.

84. 23. (ex 69. 26.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le elezioni si svolgono anche presso le sedi delle Commissioni tributarie provinciali. L'ufficio elettorale è istituito su base provinciale con i medesimi

criteri fissati dal comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

84. 24. (ex 69. 27) Molgora, Frosio Roncalli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è sostituito dal seguente: « È istituito altresì presso ciascuna direzione regionale delle entrate e delle loro sezioni staccate un ufficio elettorale rispettivamente regionale e provinciale nominato dal Ministero delle Finanze e composto dal presidente della commissione tributaria con sede rispettivamente nel capoluogo della regione e della provincia, nonché dal presidente di sezione e dal giudice tributario della stessa con maggiore anzianità ».

84. 25. (ex 69. 29.) Molgora, Frosio Roncalli.

Dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente:

ART. 84-bis. - 1. L'articolo 17, secondo comma del Decreto legislativo n. 545 del 1992, è sostituito dal seguente: « Il Consiglio di Presidenza è composto da diciotto componenti, di cui almeno un presidente di commissione tributaria regionale o di sezione della stessa e due presidenti di commissione tributaria provinciale o di sezione della stessa, nonché di almeno un componente di commissione tributaria regionale e due componenti di commissione tributaria provinciale ».

2. Il primo comma dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 545 del 1992 è sostituito dal seguente: « Le votazioni si svolgono presso gli uffici elettorali locali costituiti in seggi; ciascun componente di commissione vota presso l'ufficio istituito nel luogo in cui ha sede la commissione tributaria o sezione staccata di appartenenza ».

3. Il secondo comma dell'articolo 22 del decreto Legislativo n. 545 del 1992 è sostituito dal seguente « Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un voto per un componente delle commissioni tributarie appartenente a ciascuna delle qualifiche previste dall'articolo 17 e sei voti liberi »;

4. Il primo comma dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 545 del 1992 è sostituito dal seguente: « L'ufficio elettorale centrale proclama eletti i diciotto componenti che hanno riportato il maggior numero di voti. Qualora tra questi non risultino rappresentate, nel numero minimo, le categorie indicate nel secondo comma dell'articolo 17, l'ufficio elettorale centrale proclama eletti gli appartenenti alle dette categorie che hanno riportato il maggior

numero di voti in sostituzione di quelli inclusi nella graduatoria dei primi diciotto a partire dall'ultimo ». A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

5. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle Finanze, sono determinati il modello della scheda elettorale la composizione dell'ufficio elettorale centrale e quello dei seggi elettorali, nonché le relative modalità di funzionamento.

6. Gli articoli 21 secondo comma, 22 terzo, quarto e quinto comma del decreto legislativo n. 545 del 1992 sono abrogati.

84. 01. (ex 69. 02.) Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.